

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2022

376/2022/S/EEL

**IRROGAZIONE DI SANZIONE AMMINISTRATIVA PECUNIARIA PER VIOLAZIONE IN
MATERIA DI TRASPORTO DELL'ENERGIA ELETTRICA**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1215^a riunione del 2 agosto 2022

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e s.m.i.;
- l'articolo 11 *bis*, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80 (di seguito: decreto-legge 35/05);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- l'allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 29 maggio 2015, 258/2015/R/com di approvazione del "Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE)" e s.m.i. (di seguito: TIMOE);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com o Regolamento Sanzioni);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni (di seguito: Direttore DSAI) 21 dicembre 2021, DSAI/31/2021/eel (di seguito: determinazione DSAI/31/2021/eel).

FATTO:

1. Con PEC del 1 luglio 2021 (acquisita con prot. Autorità 27477) One Power & Gas S.r.l., in qualità di controparte commerciale per la fornitura di energia elettrica su

alcuni punti di prelievo aventi come utente del dispacciamento (di seguito anche: UdD) More Life Energy S.r.l., ha comunicato all'Autorità di aver ricevuto lamentele da parte di clienti finali ai quali, pur regolari nei pagamenti, sarebbe stata comunque ridotta la potenza di erogazione dell'energia elettrica, a causa di un (presunto) inadempimento della One Power & Gas S.r.l.. Sono inoltre pervenute altre segnalazioni da parte di imprese di distribuzione e altre controparti commerciali, in merito a richieste di sospensione della fornitura di energia elettrica che More Life Energy S.r.l., in qualità di UdD, avrebbe richiesto al gestore di rete competente, malgrado i clienti finali titolari dei punti di prelievo non fossero morosi.

2. Pertanto, in data 3 agosto 2021 la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità ha inviato una richiesta di chiarimenti (prot. 30760) a More Life Energy S.r.l. in merito al comportamento tenuto da quest'ultima, oggetto delle richiamate segnalazioni, contestualmente intimando il ritiro delle richieste di sospensione della fornitura eventualmente presentate per inadempimento delle controparti commerciali e/o la riattivazione dei punti di prelievo eventualmente chiusi o ridotti. Nella medesima nota, avendo gli Uffici appurato che More Life Energy S.r.l. era presente anche sul mercato del gas naturale come utente della distribuzione, è stato altresì richiesto di fornire riscontro in ordine alle condotte tenute anche in tale settore.
3. Con nota 4 agosto 2021 (acquisita con prot. Autorità 30894) More Life Energy S.r.l. ha dato riscontro alla richiesta, evidenziando, tra l'altro, che tutti i contratti di fornitura recavano un'apposita clausola espressa in base alla quale, in caso di mancato pagamento delle fatture da parte della controparte, More Life Energy S.r.l. era autorizzata a presentare richieste di disalimentazione per le utenze fornite dalla medesima controparte commerciale, che si assumeva piena responsabilità per tutti i danni da ciò derivanti alla propria utenza. Detta clausola, presente anche nei contratti con le controparti commerciali per le quali sono avvenute le disalimentazioni, sarebbe stata frutto di libera negoziazione tra le parti senza vincoli o impedimenti nella normativa a tutela del consumatore, né nella regolazione dell'Autorità, trattandosi non di contratti conclusi con consumatori, ma con operatori professionali. Per quanto concerne il settore del gas naturale, More Life Energy S.r.l. ha altresì dichiarato, con la predetta nota, di non avere mai provveduto a sospendere punti di riconsegna al fine di ottenere il pagamento delle fatture da parte delle controparti commerciali e tale dichiarazione risulta confermata dalle verifiche effettuate dagli Uffici tramite il SII (Sistema Informativo Integrato).
4. In risposta a tale nota, con lettera 5 agosto 2021 (prot. 31166) la Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia dell'Autorità ha evidenziato che la regolazione dell'Autorità conforma le modalità con cui sono erogati tutti i servizi di pubblica utilità in cui si articola la c.d. filiera settoriale, ivi compresa l'attività di vendita all'ingrosso, indipendentemente, quindi, dal fatto che si tratti di un servizio nei confronti di un consumatore o di un operatore commerciale, con la conseguenza di incidere, comprimendola, sull'autonomia contrattuale delle parti, rendendo nulle, ai sensi dell'art. 1418 del codice civile, eventuali clausole contrattuali incompatibili

con la predetta regolazione. Pertanto, la clausola inserita nei contratti con le proprie controparti commerciali è nulla, ponendosi in contrasto con l'art. 22, comma 2, del TIMOE. Con la predetta nota è stato, quindi, intimato a More Life Energy S.r.l. di procedere immediatamente alla riattivazione della fornitura per tutti i punti di prelievo per cui era stata chiesta la sospensione per inadempimento della propria controparte commerciale, dandone evidenza alla medesima Direzione dell'Autorità entro e non oltre il 9 agosto 2021.

5. Con comunicazione trasmessa via pec in data 5 agosto 2021 (acquisita con prot. Autorità 31171) More Life Energy S.r.l. ha dichiarato che avrebbe immediatamente provveduto ad eliminare dai contratti con le controparti commerciali la clausola che prevedeva la disalimentazione dei punti di prelievo dei clienti finali a fronte delle morosità delle controparti commerciali e che tutti i punti di prelievo associati alle controparti commerciali ECOM S.r.l. e One Power Gas S.r.l. – per l'asserito inadempimento delle quali sono avvenute le disalimentazioni – non hanno più More Life Energy S.r.l. come UdD e pertanto non è possibile procedere con le richieste di riattivazione.
6. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, con determinazione DSAI/31/2021/eel, è stato avviato, ai sensi dell'art. 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, il presente procedimento sanzionatorio.
7. In data 13 aprile 2022 il Responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie (prot. 16571).
8. Nel corso del procedimento More Life Energy non ha depositato documentazione difensiva.
9. Con nota 13 luglio 2022 (prot. Autorità 30684), il Responsabile del procedimento ha inviato una richiesta di informazioni al Gestore del Sistema Informativo Integrato (SII), riscontrata con nota 19 luglio 2022, prot. 31537.

VALUTAZIONE GIURIDICA

10. Con il TIMOE l'Autorità ha disciplinato la regolazione dei servizi di dispacciamento e di trasporto dell'energia elettrica nei casi, tra l'altro, di inadempimento della controparte commerciale nei confronti dell'utente del trasporto e dispacciamento, ove i due soggetti non coincidano (art. 2, comma 1, lett. b) del TIMOE). Segnatamente, l'articolo 22 del TIMOE regola il caso in cui l'utente del trasporto e dispacciamento e la controparte commerciale siano soggetti diversi e quest'ultima risulti inadempiente rispetto alle obbligazioni contrattuali che la legano al primo (comma 1). In tali casi, la predetta disposizione stabilisce:
 - i) il divieto per l'utente del trasporto e dispacciamento di chiedere la sospensione della fornitura (art. 22, comma 2);
 - ii) la facoltà per l'utente del trasporto e dispacciamento di risolvere il contratto con la controparte commerciale, dandone comunicazione, con riferimento a ciascun punto di prelievo oggetto del contratto, al SII (art. 22, comma 3).
11. Il citato divieto per l'utente del trasporto e dispacciamento di chiedere la sospensione della fornitura (al cliente finale) per inadempimento della propria

controparte commerciale è stato introdotto al fine di tutelare il cliente finale – estraneo al rapporto tra i primi due – che, in difetto, vedrebbe compromessa la continuità della propria fornitura di energia elettrica e sarebbe dunque direttamente e gravemente danneggiato non già a causa di un suo inadempimento, bensì del suo venditore.

12. Per le medesime ragioni deve ritenersi vietata ogni condotta dell'utente del trasporto e dispacciamento che, allo scopo di ottenere l'adempimento della propria controparte commerciale, arrechi pregiudizio al cliente finale (incidendo sulle modalità di erogazione della fornitura). Del resto, l'utente del trasporto e dispacciamento dispone di un apposito strumento per tutelarsi in caso di inadempimento della controparte commerciale, ovvero la risoluzione del contratto con quest'ultima. In tale caso, il TIMOE, a tutela del cliente finale, ha previsto, da un lato, obblighi informativi nei confronti di quest'ultimo (art. 22, comma 5) e, dall'altro lato, nelle more dell'attivazione dei servizi di ultima istanza, l'efficacia delle clausole del contratto risolto tra UdD e controparte commerciale "necessarie ad assicurare la continuità della fornitura al cliente finale associate al [relativo] punto di prelievo" (art. 22, comma 4). Anche la ratio delle predette disposizioni, infatti, è quella di garantire, in caso di inadempimento della controparte commerciale, la continuità della fornitura al cliente finale.
13. A fronte di quanto sopra, la condotta di More Life Energy S.r.l. consistente nella richiesta da parte della medesima, in qualità di utente del trasporto e dispacciamento, di sospensione della fornitura per inadempimento della controparte commerciale risulta, pertanto, illegittima, poiché in contrasto con quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del TIMOE.
14. Le violazioni contestate sono pacifiche risultando ammesse e documentate dalla stessa società con nota del 5 agosto 2021 (acquisita dall'Autorità con protocollo 31171).
15. Per tutti gli elementi acquisiti è stata adottata nei confronti More Life Energy la determinazione DSAI/31/2021/eel del 21 dicembre 2021 di avvio del procedimento sanzionatorio.
16. Come esposto in fatto, nel corso del procedimento la società non ha depositato documentazione difensiva.
17. Dagli elementi acquisiti al procedimento, alla data del 1 dicembre 2021, con riferimento al settore elettrico, More Life Energy S.r.l. non risulta più avere controparti commerciali.

QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

18. Ai sensi dell'art. 11 della legge 689/81, la quantificazione della sanzione è compiuta in applicazione dei seguenti criteri:
 - a) gravità della violazione;
 - b) opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione;
 - c) personalità dell'agente;

d) condizioni economiche dell'agente.

L'Autorità applica i criteri di cui al sopra citato articolo 11, alla luce di quanto previsto dagli articoli 24 e ss. del Regolamento Sanzioni.

19. Sotto il profilo della *gravità della violazione*, la condotta della società contrasta con le disposizioni volte a garantire, in caso di inadempimento della controparte commerciale alle obbligazioni contrattuali che la legano all'utente del dispacciamento e trasporto, la continuità della fornitura al cliente finale, estraneo al rapporto tra i primi due.
20. Dagli elementi acquisiti nel corso del procedimento e, in particolare, dalla documentazione allegata alla nota More Life Energy 4 agosto 2021 (prot. 30894) risulta che la condotta: a) è stata preordinata dalla società (UdD) al fine di reagire ad un asserito inadempimento della Controparti Commerciali per la fornitura di energia elettrica sui punti di prelievo aventi come utente del dispacciamento More Life Energy; b) ha riguardato la totalità dei clienti finali riforniti da Ecom S.r.l. e da One Power and Gas S.r.l.. Per quanto riguarda la durata, la condotta risulta cessata.
21. In ordine *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alla personalità dell'agente*, non risultano circostanze rilevanti.
22. In merito al criterio delle *condizioni economiche dell'agente*, si rileva che il fatturato conseguito dalla società al 31 dicembre 2020 è pari a 2.926.504 euro.
23. Gli elementi sopra evidenziati consentono di determinare la sanzione nella misura complessiva di euro 163.000,00 (centosessantatremila/00) per la violazione dell'articolo 22 comma 2 del TIMOE

DELIBERA

1. di accertare la violazione, da parte di More Life Energy S.r.l., nei termini di cui in motivazione, dell'articolo 22, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 258/2015/R/com;
2. di irrogare, nei confronti di More Life Energy S.r.l., ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, una sanzione amministrativa pecuniaria pari a euro 163.000,00 (centosessantatremila/00) per la violazione dell'articolo 22, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 258/2015/R/com;
3. di ordinare a More Life Energy S.r.l. di pagare la sanzione irrogata entro il termine di 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, con versamento diretto al concessionario del servizio di riscossione, oppure mediante delega ad una banca o alla Poste Italiane S.p.A. presentando il modello "F23" (recante codice ente QAE e codice tributo "787T"), come previsto dal decreto legislativo 237/97;
4. di avvisare che, decorso il termine di cui al precedente punto 3, per il periodo di ritardo inferiore ad un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine

del pagamento e sino alla data del pagamento (codice tributo “788T”); in caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, saranno applicate le maggiorazioni di cui all’articolo 27, comma 6, della legge 689/81 (codice tributo “789T”);

5. di ordinare a More Life Energy S.r.l. di comunicare l’avvenuto pagamento della sanzione amministrativa irrogata all’Autorità, mediante l’invio di copia del documento attestante il versamento effettuato via mail all’indirizzo protocollo@pec.arera.it entro cinque giorni dalla sua effettuazione;
6. di comunicare il presente provvedimento a More Life Energy S.r.l. (P.IVA 08158050966) mediante pec all’indirizzo morelifeenergy@pec.it, e di pubblicarlo sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dello stesso oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

2 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini